



COMUNE DI  
**PALAU**

In pubblicazione a norma di Legge  
nell'Albo Pretorio del Comune di PALAU

R.P.N. 289

per giorni 15 consecutivi QUINDICI  
dal 15/06/07 al 30/06/07  
Palau, il 15/06/07

ORDINANZA N. 5 del 15/06/2007



IL MESSO COMUNALE

*M. D. S.*

**OGGETTO: ORARIO MASSIMO DI APERTURA GIORNALIERA DEGLI ESERCIZI DI INTRATTENIMENTO, RISTORAZIONE E BAR, UBICATI SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONCESSIONE E SU QUELLE ADIACENTI ALLE SPIAGGE DELLE QUALI IL COMUNE ABBA LA DISPONIBILITÀ.**

### IL SINDACO

**premess**o che, con determinazione n.915/D del 18 aprile 2007, adottata congiuntamente dai Direttori dei Servizi Demanio e Patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna, sono state approvate le regole che disciplinano le attività esercitabili sul demanio marittimo della Regione per la stagione 2007 ("ordinanza balneare 2007");

**richiamate:**

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n.42/1995, n.56/1995 e n.11/2007 che disciplinano, tra l'altro, il commercio sulle aree adiacenti alle spiagge, consentendone l'attività nel periodo 1° marzo – 31 ottobre;
- la propria ordinanza n.2 del 21/06/2006 che regola le attività esercitabili sul demanio marittimo, lungo tutti i litorali comunali;

**tenuto conto** della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di bilanciare, rendendole compatibili, le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

**valutato** opportuno:

- fissare dalle 7.00 alle 00.30, l'orario massimo di apertura giornaliera degli esercizi ubicati nelle aree demaniali marittime in concessione e su quelle adiacenti alle spiagge delle quali il Comune abbia la disponibilità, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar, non strettamente connesse con i servizi legati alla balneazione;
- consentire ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e che siano in possesso del relativo scontrino fiscale rilasciato entro l'orario di chiusura, di completarla entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura stesso;
- permettere l'attività di diffusione musicale sino alle ore 00.30, nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico;

**ritenuto**, in conseguenza di quanto appena evidenziato, di revocare la propria citata ordinanza n.2/2006;

**visti:**

- l'art.50, comma 7, della L. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, potere ribadito dall'art.28 e 29 dello Statuto del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 25/02/2003;
- l'art.8 della L. n.287/1991 che dispone che il Sindaco determini l'orario minimo e massimo di attività dei pubblici esercizi, eventualmente differenziandolo nell'ambito dello stesso Comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate;
- l'art.4 della citata determinazione n.915/D del 18 aprile 2007, che prevede tra l'altro che "...l'orario di chiusura degli esercizi ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar, non strettamente connesse con i servizi legati alla balneazione, è stabilito con ordinanza sindacale";

## ORDINA

### Art. 1 - Orario massimo di apertura giornaliera

E' fissato dalle 7.00 alle 00.30, l'orario massimo di apertura giornaliera degli esercizi ubicati nelle aree demaniali marittime in concessione e su quelle adiacenti alle spiagge delle quali il Comune abbia la disponibilità, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar non strettamente connesse con i servizi legati alla balneazione. Ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e che siano in possesso del relativo scontrino fiscale rilasciato entro l'orario di chiusura, è consentito completarla entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura massimo riportato al precedente comma.

### Art. 2 - Modifiche degli orari

Per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia e tutela dall'inquinamento acustico e ambientale può essere ridotto, anche per singoli esercizi o parte di essi, l'orario massimo di apertura giornaliera. In occasione di specifiche manifestazioni e ricorrenze possono stabilirsi, con nuova ordinanza, deroghe agli orari massimi stabiliti al precedente articolo 1.

### Art. 3 - Orario dell'attività di diffusione musicale

L'attività di diffusione musicale, nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico, è consentita sino alle ore 00.30.

### Art. 4 - Sanzioni

In caso di violazione di questa ordinanza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nonché, in particolare, dalla L.R.n.5/2006 e dalla citata determinazione n.915/D del 18 aprile 2007.

### Art. 5 - Revoca

La propria ordinanza n.2 del 21/06/2006 è revocata.

## DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

## DISPONE

- che copia di questa ordinanza sia inviata a tutti gli organi di polizia in ambito comunale, i quali sono incaricati di farla osservare;
- che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sugli organi di stampa, televisione, radio ed inserimento, sulla rete Internet, nel Portale Istituzionale del Comune di Palau, all'indirizzo [www.palau.it](http://www.palau.it).

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Sardegna, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- straordinario al capo dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio.

**Palau, 15/06/2007**

**IL SINDACO**  
**Dr. Pietro CUCCU**

